

COMUNE DI RAVEO

PIANO REGOLATORE GENERALE - Variante 6

Relazione L.R. 21/2015 art. 8 comma 9 lett.b)

2018



arch. Paola Cigalotto,

33100 Udine, paola.cigalotto@gmail.com

coll: dott.urb. Luca Di Giusto

Premessa

Il Comune di Raveo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 30.04.1999 la cui esecutività è stata confermata con l'introduzione di modifiche, con DPGR n.2695 del 06/09/99 (BUR 39 29/09/99).

Nel 1999 una parte del territorio è entrata a far parte del Parco Intercomunale delle Colline Carniche il cui progetto ha assunto valenza di variante al piano;

Con la Var. 2 approvata con DGR 2079 del 31.08.2007 sono state effettuate la revisione generale del piano e la reiterazione vincoli; successivamente sono state apportate le seguenti varianti puntuali:

Var. 3 - conseguente al progetto di riqualificazione del Borgo di Via Roma (2007);

Var. 4 - conseguente al progetto di completamento funzionale Ex latteria di Raveo (2007);

Var. 5 – conseguente al progetto per interventi di sistemazione idraulico forestale lungo il torrente Chiarzò (2010).

In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni:

1. RIDISEGNO DELLA ZONIZZAZIONE SU BASE GIS.
2. Recepimento, sia a livello normativo che cartografico, del PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE (PAI) redatto dall' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (vedi tavola allegata).
3. Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano, a seguito di apposita verifica con l'ufficio tecnico comunale;
4. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni (aggiunta e contestuale eliminazione di aree edificabili), anche a seguito di richieste di variante pervenute.
5. REVISIONE E REITERAZIONE DEI VINCOLI preordinati all'esproprio e procedurali;
6. ADEGUAMENTO ALLA LR 19/2009.

Relazione L.R. 21/2015 art. 8 comma 9 lett.b)

In base alla LR 21/2015 art. 3 la variante si configura come variante di livello comunale: le condizioni di cui all'art. 3 sono rispettate dalla presente variante in quanto si applicano i seguenti commi:

art. 3 LR 21/2015

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano nelle seguenti condizioni:
 - a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
 - d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Vengono inoltre rispettati i limiti di soglia art. 4 LR 21/2015, in particolare:

- c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
- e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
- h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

Vengono infine applicato quanto previsto all'art. 7 LR 21/2015, in particolare:

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:
 - a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni (in questo caso viene recepito il PAIL);
 - d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili;

g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

La variante non comporta il recepimento del parere del Servizio regionale infrastrutture di trasporto e comunicazione, art. 166 della LR 26/2012, in quanto non interessa infrastrutture viarie di primo livello.